

Pubblicato il 23/11/2020

N. 01741/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2017, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio *Ciro Salmieri* in Salerno, via G.B. Amendola, 91;

contro

Ordine Avvocati Avellino, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Benigni, Andrea Di Lieto, Cosimo Alfonso Mastromarino, con domicilio eletto presso lo studio *Andrea Di Lieto* in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;

per l'annullamento della delibera dell'Assemblea -OMISSIS-, pubblicata sul sito dell'Ordine in data -OMISSIS-, con la quale -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, tra cui la delibera del Consiglio dell'Ordine del -OMISSIS-di convocazione dell'Assemblea recante il

segunte ordine del giorno: 1) aggiornamento evoluzioni legislative e regolamentari elezioni forensi; -OMISSIS-; 3) varie ed eventuali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Fabio Di Lorenzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

1. Preliminarmente il Collegio afferma la sussistenza della propria giurisdizione, dato che il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione di un atto di un ente pubblico non economico, sia pur a carattere associativo.

Sussiste inoltre l'interesse ad agire di parte ricorrente: l'iscritto ad un ente associativo, come nel caso di ordine professionale, il quale versa per ciò un contributo periodico, non può dirsi privo di interesse a impugnare il bilancio dell'ente medesimo (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 15/10/2010, n. 4054).

2. Con il primo motivo, parte ricorrente ha lamentato che l'assemblea è stata convocata -OMISSIS-al fine di approvare i bilanci consuntivi -OMISSIS-; quindi vi sarebbe stato un ritardo nella convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci -OMISSIS-, a distanza rispettivamente di due anni -OMISSIS- ed un anno -OMISSIS- dalla data prescritta dalla norma.

Il motivo è tuttavia infondato, in quanto il ritardo nella convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio è violazione delle regole di comportamento e non di validità, e quindi può essere al limite motivo di responsabilità, ma non è in sé motivo di illegittimità, dovendo parte ricorrente denunciare vizi propri del bilancio, indipendenti dal ritardo dell'approvazione.

3. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 4 del D.M. n. 156 del 2016, in base al quale la *“Entro il 30 aprile di ogni anno è convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato*

dalla relazione del collegio dei revisori o del revisore unico”; secondo parte ricorrente, i consuntivi degli esercizi riferiti agli anni 2014, 2015, 2016 risulterebbero approvati senza tale parere obbligatorio del revisore. Tuttavia il DM invocato da parte ricorrente è entrato in vigore in data -OMISSIS-, dopo la scadenza del 30 aprile prevista dalla norma non solo con riferimento ai consuntivi -OMISSIS-, ma anche a -OMISSIS-, per cui la disposizione non risulta applicabile *ratione temporis* ai bilanci in questione. Con riferimento invece al bilancio di -OMISSIS-la relazione del revisore risulta prodotta in atti. Inoltre la lamentata assenza del revisore in aula al momento dell’approvazione della delibera non può costituire autonomo motivo di vizio.

4. Infine, parte ricorrente ha contestato alcune voci del bilancio. Tuttavia, parte resistente ha fornito ampi chiarimenti, evidenziando ad esempio che: l’importo di 15.000,00 euro del sito web si riferisce al quinquennio e non ad un anno; le spese postali e per marche sono comprensive delle spese postali e di quelle sulle quietanze occorrenti per la ordinaria gestione; gli importi per i destinatari delle consulenze e per le spese del personale, per libri, riviste ecc. sono desumibili dagli atti allegati al bilancio; il Consiglio ha interrotto i termini di prescrizione del proprio credito verso alcuni avvocati morosi. I chiarimenti resi provano che non vi è una violazione del principio di chiarezza e trasparenza; è in ogni caso precluso al Collegio entrare nel merito delle singole voci del bilancio, non potendo sindacare l’opportunità delle singole spese o scelte. Ne discende che anche sotto tale profilo il ricorso è infondato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “*Microsoft Teams*”):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.